

Allegato 2)

**SCHEMA DI CONTRATTO CONCESSIONE IN USO PLURIENNALE DEL
COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO *COUNTRY HOUSE* - VALCELLE,
APPARTENENTE AL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE REGIONALE
INDISPONIBILE, UBICATO NEL COMUNE DI PIETRALUNGA – LOCALITA’
VALCELLE – DETERMINA DIRIGENZIALE N° _____ DEL _____**

L’anno..... nel giorno..... del mese di.....
presso.....

Premesso

- Che con la L. R. n. 23/79 le funzioni amministrative inerenti alla gestione del patrimonio agro- forestale regionale sono state delegate alle Comunità Montane secondo gli indirizzi dettati dalla programmazione regionale. Le Comunità Montane hanno quindi gestito per conto della Regione Umbria il suo patrimonio;
- Che nell’ambito della sua funzione di gestore del patrimonio agro-forestale regionale la Comunità Montana Alto Tevere Umbro, con Deliberazione di Giunta n. 44 del 10.04.2000 ha proceduto nell’espletamento di una gara finalizzata all’affidamento in concessione d’uso di immobili costituenti il Complesso Turistico Valcelle e all’approvazione del relativo Bando di Gara e Capitolato d’Oneri;
- Che con successiva Deliberazione di Giunta n. 74 del 19.06.2000, esecutiva ai sensi di Legge venivano approvati i verbali di gara e conseguentemente assegnato il Lotto 3) Valcelle;
- Che con Determinazione dirigenziale del Dirigente Area Tecnica n.215T042000 dell’11.10.200 e la Deliberazione di Giunta n° 19 del 05.03.2000, esecutiva ai sensi di Legge, è stato disposto di procedere alla stipula di una convenzione amministrativa. per la gestione del Complesso Turistico Valcelle, sito in comune di Pietralunga, per anni 18 decorrenti dalla data di stipula della convenzione avvenuta in data 26.04.2001 – Reg. 965;

- Che la suddetta convenzione risulta scaduta in data 25.04.2019;
- Che in relazione alla intervenuta scadenza della precedente concessione del Complesso Turistico Ricettivo Country House - Valcelle, l'Agencia Forestale Regionale con nota acquisita al protocollo regionale n. 169920 del 13.09.2019 ha comunicato che il concessionario non era interessato a proseguire il rapporto di gestione e che tale situazione di assenza di un gestore avrebbe potuto determinare seri problemi alla conservazione e manutenzione degli immobili, chiedendo altresì indirizzi di gestione in ordine a tale problematica;
- Che con Determinazione dirigenziale del Servizio Demanio regionale n. 12185/2019 il Complesso Turistico Ricettivo Country House - Valcelle libero da usi è stato affidato in custodia al Liquidatore della passata gestione;
- Che con D.G.R. n. 564 del 09/07/2020 è stato disposto, fra l'altro, di autorizzare, ad integrazione delle previsioni contenute nel Piano attuativo annuale 2015, la valorizzazione tramite concessione d'uso dell'immobile denominato Complesso Turistico Ricettivo Country House - Valcelle;
- Che con il medesimo atto l'Agencia Forestale Regionale, in qualità di gestore del patrimonio agro-forestale regionale, viene incaricata di provvedere all'affidamento in concessione del Complesso Turistico Ricettivo Country House Le Valcelle, con le procedure previste dall'art. 15, comma 1, lettera c, della L. R. n. 10/2018 e successivi aggiornamenti;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 2060 del 20/08/2020 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento in concessione del Complesso Turistico Ricettivo Country House - Valcelle;
- Che la procedura di evidenza pubblica si è conclusa senza offerte di gestione;
- Che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 340 del 01.02.2021 sono stati approvati gli atti per una nuova gara per l'affidamento in concessione del Complesso Turistico Ricettivo Country House - Valcelle;
- Che la procedura di evidenza pubblica si è conclusa senza offerte di gestione;
- Che in relazione a ciò si ritiene opportuno procedere in una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla ricerca di soggetti interessati alla gestione dei suddetti beni e scongiurare l'abbandono di una parte importante del patrimonio agro-forestale regionale ubicato in Alta Umbria;

- Che i beni costituenti il Complesso Turistico Ricettivo - Country House - Valcelle, oggetto di concessione sono distinti come segue:

Complesso Turistico Ricettivo Country House Valcelle e relative pertinenze distinto catastalmente al foglio n. 112 – particella 21 – Sub 16:

“Country House”;

1) fabbricato “B” composto da: Piano Terra – Piano Primo – Piano Secondo; Al piano terra locali destinati a sale ristorazione e la cucina con locali ad essa funzionali, servizi igienico sanitari per il personale di servizio, al piano primo e secondo appartamenti facenti parte dell’attività ricettiva. Superficie totale sviluppata mq. 619.

2) fabbricato “C” composto da: Piano Terra; Locali tecnici accessori. Superficie totale sviluppata mq. 76;

3) fabbricato “D” composto da: Piano Primo; Unità facente parte dell’attività ricettiva. Superficie totale sviluppata mq. 76;

4) fabbricato “E” composto da: Piano Terra; Unità facente parte dell’attività ricettiva. Superficie totale sviluppata mq. 103;

5) fabbricato “F” composto da: Piano Terra – Piano Primo; Unità facente parte dell’attività ricettiva. Superficie totale sviluppata mq. 120;

6) fabbricato “G” composto da: Piano Terra – Piano Primo; Unità facente parte dell’attività ricettiva. Superficie totale sviluppata mq. 102;

7) fabbricato “H” (Piscina). Superficie totale sviluppata mq. 102;*

Foglio n. 112 – particella 21 - Sub 17

“Abitazione di tipo civile”;

1) fabbricato composto da: Piano Primo; Unità destinata a civile abitazione. Superficie totale sviluppata mq. 48

*Superficie complessiva sviluppata (esclusa piscina): mq 1.144 (* piscina esclusa)*

“Corte”

Parcheggi, Piazzali e Verde. Superficie mq 5.049

Gli edifici costituenti il Complesso Turistico Ricettivo Country House Valcelle dispongono di Attestazione Prestazione Energetica (A.P.E.)

- Che con Determinazione Dirigenziale n..... del sono stati approvati gli atti per la nuova gara di evidenza pubblica;
- Che l’Avviso ed i relativi Allegati sono stati pubblicati nel Sito Web e Albo Pretorio dell’Agenzia Forestale Regionale, nel BURU della Regione Umbria e all’Albo Pretorio

del Comune di Pietralunga;

- Che con Verbale di gara redatto dalla Commissione appositamente nominata in data viene proposto di affidare in concessione il Complesso Turistico Ricettivo - Country House – Valcelle a favore di:.....risultato/a migliore offerente;
- Che con Determinazione Dirigenziale n..... del, nel prendere atto di quanto proposto dalla Commissione con il verbale di gara, viene disposto di procedere alla stipula del presente contratto di concessione;

Tutto ciò premesso,

TR

A

Il Dott. Michele Bazzani Dirigente del Servizio Demanio, autorizzato ad intervenire nella stipula della presente convenzione in nome e per conto dell’Agenzia Forestale Regionale (d’ora in poi A.Fo.R.) – Umbria (C.F. 94143220542 e P.I. 03304640547) ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. a) L. R. 18/2011 e s.m.i.

.....

Concedente

E

(Concessionario).....

Si conviene e stipula quanto segue:

ART.1

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART.2

- L’A.Fo.R concede in uso, per la valorizzazione e gestione a fini economici, il Complesso Turistico Ricettivo - Country House - Valcelle, ubicato in località Valcelle del comune di Pietralunga, (PG) costituito dai seguenti beni immobili:

-

- *Complesso Turistico Ricettivo Country House Valcelle e relative pertinenze distinto catastalmente al foglio n. 112 – particella 21 – Sub 16:*
- **“Country House”:**
- *1) fabbricato “B” composto da: Piano Terra – Paino Primo – Piano Secondo; Al piano terra locali destinati a sale ristorazione e la cucina con locali ad essa funzionali, servizi igienico sanitari per il personale di servizio, al piano primo e secondo appartamenti*

facenti parte dell'attività ricettiva. Superficie totale sviluppata mq. 619.

- *2) fabbricato "C" composto da: Piano Terra; Locali tecnici accessori. Superficie totale sviluppata mq. 76;*
- *3) fabbricato "D" composto da: Piano Primo; Unità facente parte dell'attività ricettiva. Superficie totale sviluppata mq. 76;*
- *4) fabbricato "E" composto da: Piano Terra; Unità facente parte dell'attività ricettiva. Superficie totale sviluppata mq. 103;*
- *5) fabbricato "F" composto da: Piano Terra – Piano Primo; Unità facente parte dell'attività ricettiva. Superficie totale sviluppata mq. 120;*
- *6) fabbricato "G" composto da: Piano Terra – Piano Primo; Unità facente parte dell'attività ricettiva. Superficie totale sviluppata mq. 102;*
- *7) fabbricato "H" (Piscina). Superficie totale sviluppata mq. 102*;*
- *Foglio n. 112 – particella 21 - Sub 17*
- **"Abitazione di tipo civile"**
- *1) fabbricato composto da: Piano Primo; Unità destinata a civile abitazione. Superficie totale sviluppata mq. 48*
- *Superficie complessiva sviluppata (esclusa piscina): mq 1.144 (piscina esclusa)*
- **"Corte"**
- *Parcheggi, Piazzali e Verde. Superficie mq 5.049*

Gli edifici costituenti il Complesso Turistico Ricettivo Country House Valcelle dispongono di Attestazione Prestazione Energetica (A.P.E.)

ART.3

- La Concessione avrà duratadecorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione, con possibilità di valutare alla scadenza un eventuale rinnovo, previa richiesta del concessionario da trasmettere almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto.
- Alla scadenza della Concessione, il Complesso Turistico ricettivo - Country House Valcelle dovrà essere riconsegnato in buono stato manutentivo, fatti salvi il deterioramento derivante dal normale e corretto utilizzo e le migliorie ed addizioni realizzate senza che alcun onere relativo possa essere gravato sul concedente.
- I miglioramenti apportati e le eventuali addizioni realizzate, anche se previamente autorizzate dal concedente, non daranno diritto ad indennità, a qualunque titolo, in favore

del concessionario e comunque rimarranno di proprietà del patrimonio agro-forestale regionale indisponibile in caso di recesso anticipato.

- Nel caso di mancata o ritardata riconsegna del complesso immobiliare alla scadenza contrattuale, il concessionario dovrà corrispondere un'indennità per occupazione senza titolo pari al canone di concessione a quel momento dovuto in virtù del presente atto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART.4

- Il canone annuale è determinato in € _____ (in lettere: _____) annui;
- A partire dal secondo anno il canone sarà aggiornato in ragione del 100% della variazione ISTAT solamente se positiva.
- Il canone annuale dovrà essere versato in rate trimestrali di cui la prima rata per il primo anno entro 30 giorni dalla sottoscrizione della concessione/contratto e allo stesso modo con rate trimestrali per i successivi anni.
- Il versamento del canone avverrà mediante sistema elettronico di pagamento "PagoPA" con i vari canali di pagamento previsti per questa modalità (D. Lgs n.82/2005 e Legge n. 221/2012). Qualora per motivi tecnici non fosse possibile pagare tramite la modalità PagoPA si potrà procedere al pagamento mediante il seguente IBAN: IT57P0760103000001011367867 intestato all'Agenzia Forestale Regionale Umbria.

ART.5

- Il concessionario non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere il pagamento del canone annuale e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo aver pagato quanto dovuto. Non è consentita la compensazione del canone con eventuali crediti vantati dal concessionario nei confronti della Regione Umbria e/o di A.Fo.R. se non espressamente e preventivamente riconosciuti e autorizzati dal concedente.

ART.6

- Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte, del canone annuale nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4, costituirà automaticamente la messa in mora del concessionario inadempiente.
- Il protrarsi della morosità per un periodo pari o superiore a tre mensilità comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto e fatto salvo comunque il diritto alla quantificazione del maggior danno oltre che alla ripetizione di ogni spesa.

ART.7

- Tra le parti si conviene che al concessionario non è dovuta l'indennità per la perdita dell'avviamento per la cessazione della concessione, per qualunque causa anche se dipendente dal concedente.

ART.8

- Il Concessionario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dell'immobile, accetta e si impegna a:
 - realizzare gli interventi necessari per il riuso dell'immobile, in conformità alla proposta progettuale presentata in sede di gara, espressamente assumendosi ogni alea economica, finanziaria e temporale al riguardo;
 - esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'immobile, qui accordata, per la durata della presente concessione, ininterrottamente e in conformità alla destinazione d'uso degli immobili attuali o prevista di concerto con le amministrazioni competenti e nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente ove il complesso immobiliare è inserito;
 - svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, espressamente assumendosi ogni alea economica, finanziaria e temporale al riguardo, le attività di natura strettamente economica, nonché tutte quelle attività utili: *a)* garantire la fruibilità pubblica della struttura; *b)* consentire l'innescò di un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità del contesto in cui l'immobile è inserito, favorendo la destagionalizzazione della domanda turistica con il coinvolgimento del territorio; *c)* permettere la creazione di reti funzionali all'attività prevista, lo scambio di informazioni e di buone pratiche, la condivisione di attività tra i soggetti del network e/o del territorio, considerato che, in coerenza con i principi dell'iniziativa, il complesso immobiliare potrà accogliere attività economiche turistiche, ricettive, ristorative, ricreative, promozionali, insieme ad iniziative ed eventi di tipo culturale, sociale, sportivo e per la scoperta del territorio di tutela e fruizione dell'ambiente. Il Complesso Turistico Ricettivo - Country House - Valcelle è concesso in uso nello stato in cui attualmente si trova ed è stato ritenuto adatto dal concessionario per la propria attività turistico- ricettiva così come dichiarato con l'allegato d) di presa visione dei luoghi e dei beni immobili del Complesso oggetto del presente contratto di concessione. La formale e definitiva consegna dell'immobile avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in contraddittorio, di apposito

verbale (di seguito “il Verbale di Consegna”). Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il Concessionario assume la responsabilità di custode del bene.

- Il concessionario solleva il concedente da qualsiasi responsabilità, nessuna esclusa.
- Qualsiasi danno arrecato dal concessionario o da chi per esso, sia ai beni concessi in uso che alle proprietà limitrofe, verrà addebitato al concessionario, maggiorato di ogni spesa inerente e valutato insindacabilmente salve le eventuali penalità di legge.

ART.9

- Il Complesso Turistico Ricettivo - Country House Valcelle viene concesso a corpo e non a misura, per cui ogni eccesso o difetto di superficie dei fabbricati e delle aree di corte rispetto a quella sopra indicata, non comporterà variazione del canone e/o delle altre condizioni della concessione.
- Nel rispetto delle normative vigenti in materia, sono interamente a carico dell’aggiudicatario, costi compresi, i seguenti adempimenti:
 - adeguamento ed acquisizione delle certificazioni di rispondenza o conformità degli impianti elettrici - idrici - igienico sanitari delle unità immobiliari costituenti il Complesso Turistico Ricettivo - Country House Valcelle;
 - adeguamento ed acquisizione dell’autorizzazione agli scarichi acque reflue delle unità immobiliari;
 - adeguamento ed acquisizione dell’idoneità all’uso dell’impianto natatorio (piscina);
 - adeguamento ed acquisizione della certificazione di idoneità locali ed attrezzature per l’attività di ristorazione (preparazione e somministrazione alimenti e bevande).

Infine, sono a carico dell’aggiudicatario, costi compresi, l’acquisizione di ogni altra autorizzazione o certificazione necessaria per dare avvio all’attività del Complesso Turistico Ricettivo - Country House Valcelle.

In considerazione dei costi sostenuti per adeguamento impiantistico e altri interventi di manutenzione straordinaria necessari per l’avvio dell’attività, per i primi 24 mesi il canone annuo sarà pari al 20% del canone proposto in fase di aggiudicazione. Successivamente e per tutta la residua durata della Concessione il canone annuo dovrà essere corrisposto in misura integrale. Sono escluse dalla possibilità di ulteriore riduzione del canone di concessione gli acquisti di arredi e ogni intervento di manutenzione ordinaria inerente la gestione del complesso.

Ai sensi dell'art 17 comma 4 lett. b) è consentita, previa autorizzazione dell'Agenzia Forestale Regione Umbria, la possibilità per il concessionario di sub-concedere a terzi le attività economiche o di servizio inerenti la gestione del complesso in oggetto.

- Il concessionario si impegna ed obbliga ad utilizzare il Complesso Turistico Ricettivo - Country House Valcelle secondo la destinazione d'uso dello stesso.
- L'A.Fo.R. potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti in capo al concessionario e contestarne l'adempimento allo stesso concessionario che dovrà fornire motivazioni e giustificazioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione, pena la risoluzione della concessione.
- Nello svolgimento delle predette attività, il Concessionario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne il Concedente da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari.
- Nello svolgimento delle predette attività e nell'esecuzione della presente concessione, il Concessionario opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in modo tale da far sempre constatare l'autonomia delle proprie attività e l'assoluta estraneità dell'Agenzia alle medesime.

- ART.10

- L'A.Fo.R. ha la facoltà di eseguire ispezioni nel corso della durata della concessione e di prescrivere al concessionario l'esecuzione di lavori di manutenzione funzionali ed indispensabili per il corretto esercizio dell'attività di gestione del Complesso Turistico Ricettivo Country House – Valcelle.

ART.11

- Il concessionario che intenda ampliare e/o implementare le attività connesse alla conduzione aziendale e pertanto realizzare interventi straordinari riguardanti il Complesso Turistico Ricettivo - Country House - Valcelle, dovrà sottoporre all'approvazione di A.Fo.R. un progetto e/o piano di sviluppo. Solo dopo l'approvazione del progetto di cui al presente articolo, da parte di A.Fo.R., il concessionario potrà dare avvio alle opere previste secondo le modalità e i tempi stabiliti e convenuti nel piano esecutivo, nonché adoperarsi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e certificazioni di cui dovrà sostenere, altresì, tutte le spese.
- Accertato da parte di A.Fo.R. la corretta esecuzione dei lavori ed il rispetto delle

scadenze previste dal progetto esecutivo, il valore delle spese sostenute e rendicontate dal concessionario potrà essere recuperato mediante riduzione del canone annuale con le modalità, tempi ed importi stabiliti nell'atto di autorizzazione di A.Fo.R. agli interventi proposti dal concessionario.

Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso espressamente previsti, il complesso immobiliare concesso in uso ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità dell'A.f.o.r, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli interventi, senza che il Concessionario uscente possa chiedere alcun risarcimento o indennizzo, anche in termini di avviamento, né pretendere alcun rimborso, ciò anche in deroga all'art 1592 c.c.. A tale momento il complesso immobiliare, sotto la responsabilità e l'obbligo del Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All'atto della ripresa in consegna il Concedente, redigendo verbale in contraddittorio con il Concessionario, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.

ART.12

- Le parti danno, altresì, atto:
 - della sottoscrizione di una idonea polizza assicurativa del tipo "Responsabilità civile verso Terzi" a garanzia delle attività aziendali espletate nei beni oggetto di concessione.
 - della cauzione definitiva in una delle forme previste dalla legge (polizza fideiussoria/deposito cauzionale) valida per tutta la durata del contratto in favore dell'A.Fo.R., a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte per l'importo corrispondente a 1 annualità del canone di aggiudicazione definito a regime contrattuale;

ART.13

- E' vietata la cessione sia totale che parziale della presente concessione/contratto pena la risoluzione unilaterale anticipata della stessa e fatto salvo il maggior danno a favore di A.Fo.R..

ART.14

- In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche di uno solo degli obblighi a suo carico derivanti dal presente atto, il Concedente, valutate le circostanze, avrà titolo a dichiarare la immediata decadenza dalla concessione e avrà diritto ad incamerare la cauzione, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nelle ipotesi di decadenza di cui al precedente punto, l'A.f.o.r valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Concessionario per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà "ipso iure" decaduta. Il Concedente avrà, altresì, titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione nei seguenti casi:
- qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali;
 - qualora il Concessionario si sia reso colpevole di una delle attività illecite di cui agli artt. 169 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i;
 - nelle ipotesi di esito positivo delle verifiche "antimafia" ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

La mancata osservanza delle clausole che regolano il presente contratto di concessione darà luogo alla risoluzione unilaterale anticipata della stessa, senza rivalsa alcuna da parte del concessionario.

ART. 15

- Ogni spesa dipendente dalla presente concessione/contratto è posta a carico del concessionario.

ART.16

- Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione/contratto si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

ART.17

- Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per la interpretazione e la esecuzione delle attività connesse con il presente contratto di concessione è competente esclusivamente il foro di Perugia.

ART. 18

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art.13 del Reg. UE n. 679/2016 e dalla normativa nazionale in materia di trattamento dati, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti

dell'interessato. AFOR – Agenzia Forestale Regionale Umbria – in qualità di Titolare oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dell'attività svolte alla verifica ed alla relativa rendicontazione nonché per gli ulteriori obblighi previsti in ambito amministrativo fiscale e giudiziario. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto di quanto definito art. 5 e 6 del REG UE 679/2016. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679.

–

ART. 19

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di approvare specificatamente ad ogni effetto di legge, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i patti di cui agli articoli 3,4, 5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Il Concedente

Agenzia Forestale Regionale

Il Dirigente del Servizio Demanio

Dott. Michele Bazzani

Il Concessionario

.....
